



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO

Via G. Garibaldi 3– 25050 Passirano (Bs) 030 6546075 – Fax 030 6548371C.F. 98093190175 e-mail:

segreteria@icpassirano.edu.it - bsic81200g@istruzione.it - bsic81200g@pec.istruzione.it

www.icpassirano.edu.it

o

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ai sensi del DPR 249/98

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23.1.2023

PREMESSA

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato con D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- comportamento corretto, non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici;
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza.

Alle singole Istituzioni scolastiche, inoltre, è stato assegnato il compito di stilare un proprio Regolamento di disciplina in cui vengono individuati: a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;

b) le sanzioni relative;

c) gli organi e le procedure di applicazione delle stesse.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1

L'alunno deve conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto ed altre eventuali norme stabilite dai docenti all'interno di ogni classe.

Art. 2

L'alunno deve mantenere sempre un comportamento corretto e disciplinato nei confronti degli altri compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico. È vietato l'uso di un abbigliamento non consono all'ambiente.

Art. 3

L'alunno deve rispettare i docenti, non reagire scompostamente ai richiami educativi, non mettere le mani addosso ai compagni per nessun motivo, non appropriarsi di oggetti altrui, non disturbare durante le lezioni e non fumare. È proibito reagire con violenza ed esprimersi con un linguaggio incivile.

Art. 4

È severamente proibito portare a scuola materiale poco consono o oggetti di qualsiasi genere che possano nuocere alla incolumità propria e altrui o causare distrazione. Pena il sequestro degli oggetti stessi.

Art. 5

È fatto assoluto divieto agli alunni di utilizzare i telefoni cellulari a scuola, fatta eccezione per i casi in cui tali apparati costituiscano oggetto o strumento per lo svolgimento della didattica (device a favore di alunni con DSA). I cellulari devono essere tenuti spenti e tenuti, per tutto l'orario scolastico, nello zaino.

Art. 6

A scuola è proibito, durante l'ingresso, l'uscita e l'intervallo, correre, spingersi, gettare rifiuti per terra, gridare, fare giochi che possano provocare incidenti o danni a persone e cose.

Art.7

È consentito uscire dalla classe per recarsi al bagno ad un alunno per volta. È proibito sostare più del necessario nei servizi igienici e nei corridoi.

Art. 8

Durante il cambio dell'ora gli alunni devono restare nelle rispettive aule e mantenere un comportamento disciplinato.

Art. 9

Gli alunni sono tenuti a rispettare l'edificio, l'arredamento scolastico e il materiale didattico perché la scuola è un bene della comunità. I danni prodotti volontariamente dagli alunni a persone o a cose saranno risarciti dai genitori.

Art. 10

Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

Art. 11

La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

Art. 12

Le sanzioni irrogate influiranno sul giudizio o sul voto di comportamento e sul voto di educazione civica.

Art. 13

È fatto divieto assoluto agli alunni di utilizzare le chat di classe, le classi virtuali o in generale il mondo del web per denigrare, offendere, sminuire i compagni o il personale scolastico.

Art. 14

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 15

Il Consiglio di classe può offrire agli alunni la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgere in favore della comunità scolastica.

Nel caso di danni gravi al patrimonio scolastico la famiglia ne risponde secondo le norme vigenti.

Art. 16

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Art. 17

Le sanzioni che non comportano allontanamento dalle lezioni sono erogate, di norma, dal consiglio di classe e quelle, che comportano allontanamento dalla scuola, sono disposte dal capo d'istituto, dietro proposta del consiglio di classe, previo avviso della componente dei genitori interessati.

Art. 18

Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

TIPOLOGIA DI SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 19 - Ammonizione verbale e scritta Organi competenti: Docenti

Natura delle mancanze:

- ritardi abituali;
- mancanza ai doveri scolastici - negligenza abituale;
- assenze ingiustificate;
- comportamenti scorretti verso i docenti, gli altri alunni ed il personale della scuola.

La scuola si adopererà per coinvolgere i genitori degli alunni richiamati, affinché insieme si possa contribuire a ristabilire il clima di collaborazione.

Art. 20 Ammonizione verbale e scritta con convocazione dei genitori

Organi competenti: Docenti e Dirigente

Natura delle mancanze:

- recar danno all'edificio scolastico e a ogni ambiente di pertinenza;
- usare un linguaggio aggressivo, volgare e discriminatorio e assumere dei comportamenti che arrechino offesa ai compagni e alle persone anche esterne presenti nell'istituto;
- utilizzare il cellulare o altri dispositivi che violano la privacy degli altri alunni e degli operatori scolastici.

Il cellulare o altri dispositivi verranno ritirati e restituiti solo alle famiglie.

Art.21- Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni

Organo competente: Consiglio di classe - Dirigente

Natura delle mancanze:

1. fatti che impediscono il regolare svolgimento delle attività didattiche;

2. lievi danneggiamenti di suppellettili, sussidi, arredi e macchinari in uso nelle aule, nella palestra e nei laboratori per i quali i genitori dell'alunno, che ha causato il danno, provvederanno al risarcimento;
3. uso reiterato di cellulari o altri dispositivi, che violano la privacy degli altri alunni e degli operatori scolastici;
4. uso reiterato di un linguaggio aggressivo, volgare e discriminatorio e assunzione di comportamenti, che arrechino offesa ai compagni e alle persone (anche esterne) presenti nell'istituto.

Art.22- Allontanamento da tre a quindici giorni ed eventuale divieto di partecipazione alle visite guidate

Organo competente: Consiglio di classe - Dirigente

Natura delle mancanze:

1. fatti che turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche sia svolte a scuola che fuori dalla scuola e reiterati atteggiamenti comportamentali già sanzionati;
2. danneggiamento dell'edificio scolastico e di ogni materiale in esso custodito (suppellettili, sussidi, arredi e macchinari in uso nelle aule, nella palestra e nei laboratori), per i quali i genitori dell'alunno, che ha causato il danno, provvederanno al risarcimento;
3. fumare nei locali della scuola;
4. offesa e oltraggio al personale della scuola sia nell'ambito della comunità scolastica che fuori di essa;
5. offesa al decoro e alla coscienza civile e morale di tutti i soggetti che, comunque, operano all'interno della scuola stessa;
6. offesa e minacce ai compagni della propria classe e dell'istituto;
7. comportamenti che provocano lesioni fisiche;
8. comportamenti che si configurano come atti di bullismo e cyberbullismo;
9. uso reiterato in classe di cellulari o di altri dispositivi, che violano la privacy degli altri alunni e degli operatori scolastici.

La famiglia, informata delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo e entro giorni 15 dalla comunicazione, potrà produrre ricorso all'Organo di Garanzia, istituito presso la scuola, il quale deciderà in via definitiva.

Qualora l'allontanamento si estenda da **tre a quindici giorni**, lo studente sarà coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica (enti del Terzo settore, associazioni di volontariato od organizzazioni che operano nel sociale). Tali attività saranno commisurate all'orario scolastico e computate ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari.

Art. 23 - Allontanamento commisurato alla gravità' del fatto o al permanere della situazione di pericolo: allontanamento oltre i 15 giorni

ed eventuale esclusione dallo scrutinio per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, come da art.4. commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998, legge 150/2024 e del DPR 134/2025

Organo competente: Consiglio d'Istituto.

1. Natura della mancanza:

- reiterate mancanze di cui all'art. 22;
- situazioni di pericolo per l'incolumità della persona nei casi di recidiva di violenza.

2. Procedura

Si applica la procedura prevista dall'art.22, di cui prima, ad opera però del Consiglio di istituto.

Nei casi di allontanamento **superiore a quindici giorni**, mantiene validità l'approccio del percorso di recupero educativo in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria, con l'obiettivo dell'inclusione e del reintegro nella comunità scolastica. Nell'eventualità di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, l'allontanamento [stabilito dal Consiglio d'Istituto] può essere superiore a quindici giorni. Resta invariata la previsione che lo studente venga escluso dallo scrutinio finale e non ammesso agli Esami di Stato soltanto nei casi in cui non siano possibili interventi di reinserimento nella comunità durante l'anno scolastico.

3. Impugnazione e ricorsi

Avverso alla irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell'alunno, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Organo di Garanzia, che esprime il proprio parere nel termine di 10 giorni.

Contro tale parere è ammesso reclamo entro 10 giorni al Direttore dell'U.S.R., che decide conformemente al parere dell'Organo di Garanzia regionale.

Organo di garanzia

Art. 24 - Organo di garanzia interno alla scuola

A norma del comma 2 dell'art. 5 dello Statuto degli Studenti, come modificato dal DPR n.235/2007, viene istituito l'Organo di Garanzia.

Competenze:

L'Organo di Garanzia esamina, entro 5 gg, le impugnazioni e i ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari previste della presente integrazione al Regolamento d'Istituto, presentate dai genitori degli alunni entro gg.15 dal ricevimento della comunicazione della sanzione disciplinare.